



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici

Alla Regione Siciliana

12/03/2015

AG 19/15/AC

Oggetto: Regione Sicilia – inconferibilità incarico dirigenziale *ex art. 7* d.lgs. 39/2013 - richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con nota acquisita al prot. n. 5742 del 22 gennaio 2015, si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza dell'11 e 12 marzo 2015 – ha approvato le seguenti considerazioni.

Con l'istanza di parere in oggetto, la Regione Sicilia ha chiesto a questa Autorità di esprimere l'avviso in ordine alla sussistenza, nella fattispecie di seguito illustrata, della causa di inconferibilità di incarico dirigenziale contemplata dall'art. 7 del d.lgs. 39/2013.

In particolare è stato rappresentato il caso di un dirigente dell'amministrazione regionale che nei due anni precedenti è stato componente della Giunta regionale e che all'atto di assunzione della carica politica non ricopriva alcun incarico dirigenziale nell'ambito della stessa Amministrazione, in quanto collocato in posizione di comando presso l'Università degli Studi di Palermo.

In relazione a tale fattispecie, è stato chiesto all'Autorità di esprimere avviso in ordine alla riconducibilità della stessa in una delle ipotesi di inconferibilità previste dal citato art. 7, comma 1, lett. a), b), c), d).

* * *

Al fine di definire la fattispecie, si richiama in via preliminare l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 39/2013 a tenore del quale «a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico (...) non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale». Il successivo comma 3, contemplando un regime di deroga al divieto sopra evidenziato, dispone che «le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi».

Per «inconferibilità», ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. 39/2013, si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal predetto decreto legislativo «a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici

enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico».

Come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) (All. 1, par. B.8) l'obiettivo del d.lgs. 39/2013 «è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013, mentre a carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 dello stesso decreto legislativo. La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico» (All. 1, PNA).

Le disposizioni normative sopra richiamate e le indicazioni del PNA in materia, mirano dunque a prevenire situazioni che non garantiscono l'esercizio imparziale di funzioni pubbliche.

Il d.lgs. 39/2013 include in tali casi la provenienza da cariche in organi di indirizzo politico, dalla quale discende l'impossibilità di conferire un incarico dirigenziale. La norma (art. 7) è volta ad impedire a colui che è stato titolare di una carica politica di accedere ad un incarico dirigenziale proprio in virtù di tale carica, quale circostanza in grado di compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Tuttavia l'inconferibilità in tal caso non opera *sine die*, ma decorso un periodo di raffreddamento (due anni), può essere conferito l'incarico dirigenziale.

L'inconferibilità assume, in tal modo, una dimensione di strumento di prevenzione della corruzione e di imparzialità dell'azione amministrativa.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici

Il regime delle incompatibilità, tuttavia, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione che, all'atto dell'assunzione della carica politica riguardante la stessa PA,

erano già titolari di incarichi, poiché tale situazione non è in grado di determinare una compromissione del principio di imparzialità, nel senso sopra indicato. Tale regime di deroga, come visto, è contemplato nel comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 39/2013.

* * *

Sulla base delle considerazioni svolte, va dunque esaminata la fattispecie descritta in premessa.

Nel caso in esame, un dirigente dell'Amministrazione regionale, nei due anni precedenti, è stato componente della Giunta regionale ma, all'atto di assunzione della carica politica, non ricopriva alcun incarico dirigenziale nell'ambito della stessa Amministrazione regionale, in quanto collocato in posizione di comando presso l'Università degli Studi di Palermo.

Sulla base di quanto rappresentato nella nota di richiesta parere, sembrano quindi sussistere, nel caso di specie, le condizioni legittimanti l'accesso al regime derogatorio di cui al comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 39/2013, atteso che all'atto di assunzione della carica politica, il dirigente era già dipendente dell'Amministrazione regionale, ancorché collocato in posizione di comando in altra PA e purché fosse già titolare di incarico dirigenziale nell'amministrazione regionale al momento del comando.

Sulla base delle suesposte considerazioni l'Autorità ha approvato il seguente orientamento, in corso di pubblicazione, sul sito istituzionale:

Orientamento n. 8/2015

Non sussiste inconfirmità ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 39/2013, nel caso di un dirigente di un'amministrazione regionale che all'atto di assunzione della carica nella giunta regionale, nei due anni precedenti, era già dipendente dell'amministrazione regionale con incarico dirigenziale, ancorché collocato in posizione di comando in altra amministrazione pubblica. Sussistono in tal caso i presupposti per l'applicazione del regime di deroga di cui all'art. 7, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

PAROLE CHIAVE: Anticorruzione – art. 7, comma 3, del d.lgs. 39/2013 – incarico dirigenziale svolto in comando presso altra amministrazione – assunzione della carica politica nell'amministrazione di appartenenza – cessazione – successivo conferimento di un incarico dirigenziale nella stessa amministrazione.

Raffaele Cantone